



CITTA' DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 12/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE. CHIUSURA PARCHI E PARCHI GIOCHI PUBBLICI.

IL SINDACO

CONSIDERATA l'evolversi della situazione epidemiologica corona-virus, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi accertati;

VISTI i Decreti Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 e 9 marzo 2020 contenenti misure urgenti, restrittive e di contenimento del contagio con particolare riferimento alle attività commerciali imprenditoriali e di libera circolazione dei cittadini;

CONSIDERATO altresì che il DPCM del 9 marzo 2020 vieta assolutamente qualsiasi forma di aggregazione dei cittadini su area pubblica o area privata aperta al pubblico;

CONSIDERATO altresì che tutte le comunicazioni anche mediatiche, sul pericolo per la salute pubblica e sull'invito a stare a casa non hanno fin ora ottenuto l'esito aspettato;

RICORDATO che è facoltà dei Sindaci adottare accorgimenti più restrittivi nel proprio territorio a tutela della propria collettività;

RITENUTO, al fine di assicurare la salute dei cittadini, di dover adottare un apposito provvedimento al fine di evitare qualsiasi forma di aggregazione nei luoghi più preposti a tale scopo, quali i parchi, parchi giochi pubblici e privati aperti al pubblico;

VISTO l'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;

VISTO l'art. 650 del codice penale;

ORDINA

per i motivi in premessa e fino a revoca:

a chiunque è fatto divieto assoluto di accesso a tutti i parchi e parchi giochi pubblici e privati aperti al pubblico; è consentito il solo attraversamento del giardino di via Cortivacci per il collegamento di via Cortivacci con vicolo Scenaia e dell'area pubblica "Passerini" per il collegamento di via Bottà con via Merizzi.

Fatto salvo il deferimento dei trasgressori alla competente Autorità Giudiziaria, le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite con la **sanzione da euro 100,00 a Euro 450,00** ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, n. 267

DISPONE

che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web www.morbegno.gov.it

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- alla Prefettura di Sondrio;
- alla Questura di Sondrio;
- alla Comando Prov.le Carabinieri di Sondrio;
- al Comando della Polizia Locale di Morbegno.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo comunale online.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi dell'art. 8, L.7 agosto 1990, nr. 241 ss.mm, si comunica che il responsabile del procedimento è Paolo Tarabini, Comandante della Polizia Locale di Morbegno.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Alberto Gavazzi